



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6339 del 07 aprile 2020

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 30/01/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 28/10/2019, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli oneri assicurativi pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso, quota quantificata in complessivi € 609,48.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara indicazione della natura *upfront* delle "commissioni di intermediazione" e delle "spese di attivazione".

Ciò premesso, l'intermediario resistente ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18, ha statuito che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore*".

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, da ritenersi immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha rivisto il proprio precedente orientamento, stabilendo con la decisione n. 26525/19 che:



l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up front*);

in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità;

“il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”;

per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e, quindi, il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

la “*commissione di intermediazione*” di cui alla lettera “b” del contratto *inter partes*, è caratterizzata da sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *upfront*, riferendosi essa ad attività preliminari e relative alla fase di erogazione del prestito. Ne consegue che la suddetta commissione deve essere rimborsata nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi, individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto;

devono, invece, qualificarsi come oneri *recurring* e devono pertanto essere rimborsate in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) le “*spese di attivazione*” di cui alla lettera “c” del contratto, che remunerano anche le attività relative alla “*gestione della rete di vendita*”.

Passando a considerare la domanda di rimborso della quota non goduta degli oneri assicurativi, il Collegio osserva che dalle evidenze documentali in atti risulta che la parte ricorrente non ha sopportato alcun onere costo a tale titolo. La domanda è pertanto infondata.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.980,83	Tasso di interesse annuale	8,40%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	185,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
Data di inizio del prestito	01/01/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,04%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (B)				799,20	Upfront	35,04%	280,04		280,04
Spese di attivazione (C)				500,00	Recurring	55,83%	279,17		279,17
							0,00		0,00
							0,00		0,00
Totale				1.299,20					559,21



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6339 del 07 aprile 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 559,21.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA